

Il sotto riportato Ordine del Giorno presentato dal Consigliere Pellacani (Energie per l'Italia) e dalla consigliera Santoro (Lega Nord) è stato RESPINTO in Consiglio comunale, con il seguente esito:

Consiglieri presenti in aula al momento del voto: 32

Consiglieri votanti: 27

Favorevoli 4: i consiglieri Galli, Morandi, Pellacani, Santoro

Contrari 23: i consiglieri Arletti, Baracchi, Bortolamasi, Campana, Carpentieri, Chincarini, Cugusi, De Lillo, Di Padova, Fasano, Forghieri, Lenzini, Liotti, Maletti, Malferrari, Morini, Pacchioni, Poggi, Rocco, Stella, Trande, Venturelli e il Sindaco Muzzarelli

Astenuti 5: i consiglieri Bortolotti, Bussetti, Fantoni, Rabboni, Scardozzi

Risulta assente il consigliere Montanini.

Il Consiglio Comunale di Modena

PREMESSO CHE

- Dal Bilancio di previsione 2019-2021 del Comune di Modena risulta che il quadro risultante delle aliquote IMU e TASI 2019-2021, confermativo della previsione contenuta nel bilancio 2018-2020 è il seguente:

Aliquote IMU e TASI 2018	aliquota IMU per mille	aliquota TASI per mille
abitazione principale (esclusivamente categorie A/1, A/8 e A/9)	6,0	0,8
affitti concordati	5,6	0,8
affitti concordati con canone inferiore/uguale al canone al minimo	4,6	0,5
comodati a parenti primo grado	9,2	0,8
affitti liberi e altri comodati	10,6	0,8
agenzia casa	4,0	0,0
alloggi a disposizione	10,6	0,8
attività collettive (cat. B)	10,6	0,8
scuole parificate (fabbricati B5 usati direttamente da cooperative sociali proprietarie)	5,0	0,8
uffici (cat. A/10)	10,6	0,8

uffici (cat. A/10) sfitti	10,6	0,5
uffici (usati direttamente dal proprietario impresa) (cat. A/10)	8,6	0
negozi e laboratori (cat. C/1, C/3, C/4)	10,6	0,8
negozi e laboratori (cat. C/1, C/3, C/4) sfitti	10,6	0,5
negozi e laboratori (usati direttamente dal proprietario impresa) (cat. C/1, C/3, C/4)	8,6	0
fabbricati produttivi, banche e assicurazioni, ecc.(cat. D escluso D/10) *	10,6	0,8
fabbricati produttivi, banche e assicurazioni, ecc.(cat. D escluso D/5 e D/10) sfitti*	10,6	0,5
fabbricati produttivi, escluso banche e assicurazioni, ecc. (usati direttamente dal proprietario impresa) (cat D escluso D/5 e D/10) (*)	8,6	0
fabbricati merce invenduti (cat. A, C, D)	2,5	
terreni agricoli (**)	10,6	0
fabbricati agricoli uso produttivo (cat. D/10)	1	
terreni edificabili	10,6	0,8
<i>* comprensiva dell'aliquota di competenza statale, pari a 7,6 per mille</i>		
<i>** esclusi i terreni di proprietà e conduzione dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli prof.li</i>		

- ai sensi dell'art. 13, comma 6, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214 "L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali";
- ai sensi del dell'art. 1 comma 675 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la base imponibile della TASI è la stessa dell'IMU;
- ai sensi dell'art. 13, comma 2 "L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9";
- ai sensi dell'art. 13, comma 3, lett. 0a) la base imponibile (IMU e TASI) e' ridotta del 50% per le unita' immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonche' dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unita' abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
- che, pertanto, come precisato dalla risoluzione Risoluzione n. 1/Dip. Fin. del 17 febbraio 2016 "Il comune può, comunque, stabilire, nell'esercizio della propria autonomia regolamentare, un'aliquota agevolata", per la concessione in comodato a titolo gratuito a parenti entro il primo grado in linea retta (genitori-figli) unità abitative diverse da quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, fermo restando il limite minimo dello "0,46 per cento, atteso che il comma 6 del citato art. 13 del D. L. n.

201 del 2011 consente allo stesso di modificare l'aliquota di base, in aumento o in diminuzione, entro il limite di 0,3 punti percentuali”, a condizione che · il contratto sia registrato; · il comodante possieda un solo immobile in Italia; · il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione sempre delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”

CONSIDERATO CHE

- che l'aliquota massima prevista dal Comune di Modena è del 10,60 per mille e un'aliquota TASI dello 0,80 per mille
- che, per la concessione di immobile in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, ovvero tra genitori e figli, e' ammessa una **riduzione del 50%** della base imponibile IMU 2018;
- che il Comune di Modena, per gli immobili concessi in comodato a titolo gratuito tra parenti entro il primo grado , ovvero tra genitori e figli e viceversa, è prevista un'aliquota del 9,20 per mille e un'aliquota TASI dello 0,80 per mille;
- che la concessione di immobili in comodato a titolo gratuito fra genitori e figli (e viceversa) risponde ad esigenze di solidarietà familiare, tanto più pressanti in situazioni di difficoltà economica;

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

a rideterminare, per le abitazioni concesse in comodato a titolo gratuito a parenti di primo grado in linea retta, ovvero tra genitori e figli e viceversa, l'aliquota IMU nella misura minima consentita dalla legge, ovvero al 4,60 per mille e l'aliquota TASI allo 0,40 per mille.””””